COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

41.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SABBATINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori RAVAIOLI ed altri: Abrogazione della rilevanza penale della causa di onore (Approvata dal Senato) (1699);

Tocco ed altri: Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore (557) 481

PRESIDENTE 481, 483, 486, 488, 489, 491, 492, 495, 499

BOATO 487, 489, 491

BOTTARI 490

CASINI 485, 489, 493, 494

FABBRI SERONI 496, 497, 498

GARAVAGLIA, *Relatore* 482, 488, 489

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . 489, 492, 495, 497, 498

GITTI 498

MACALUSO 487

ONORATO 486, 487, 496

PENNACCHINI 492, 494

RICCI 486, 487, 494, 495, 498, 499

RIZZO 484, 488

TRANTINO 485, 486, 489, 491

VIOLANTE 488, 498

La seduta comincia alle 10,45.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Ravaioli ed altri: Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore (Approvata dal Senato) (1699) e Tocco ed altri: Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore (557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ravaioli ed altri: « Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore », già approvata dal Senato nella seduta del 15 maggio 1980; e di iniziativa dei depu-

tati Tocco ed altri: « Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore ».

Prima di riprendere la discussione dei provvedimenti al nostro esame devo comunicare alla Commissione che sono pervenute all'ufficio di presidenza due lettere di cui i colleghi, ove lo ritengano, possono prendere conoscenza diretta.

La prima di tali lettere è stata inviata alla Commissione da un professionista, l'ingegnere Andretti, e contiene una documentazione relativa alla cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti e fa pure riferimento ad un provvedimento già esaminato dal Senato ed in corso di esame presso la Camera.

La seconda ci è stata inviata dalla pretura di Rimini: con essa si dà notizia che presso tale pretura si è dato il problema della corretta interpretazione dell'articolo 710 del codice di procedura civile, riguardante la prole. Il giudice tutelare fa presente che esiste una contraddizione tra il citato articolo 710, in particolare in relazione ai provvedimenti che il giudice deve prendere in ordine all'affidamento della prole dopo la sentenza di separazione, e alcune norme del diritto di famiglia. Pertanto, secondo la pretura di Rimini, la norma in oggetto necessita di una interpretazione autentica ed a questi fini il giudice tutelare che ha sollevato il problema ha inviato all'ufficio di presidenza una copia dell'atto con cui, in prima istanza, ha sottoposto tale questione all'attenzione dei Presidenti delle due Camere.

Il presidente Felisetti, nell'incaricarmi di dare notizia alla Commissione di tale questione, mi ha anche pregato di mettere i colleghi a conoscenza del fatto che egli ha ritenuto di rispondere, sempre con lettera, alla pretura di Rimini, sostenendo anch'egli la necessità di dirimere una questione di tale rilevanza.

Come ho già detto, i colleghi che intendessero prendere visione delle lettere da me ricordate possono farlo presso la segreteria della Commissione, eventualmente anche al fine di prendere in considerazione la possibilità di predisporre proposte di legge interpretative delle norme in discussione, dato che la rilevanza del problema non sfugge a nessuno.

Proseguiamo, quindi, nell'esame delle proposte di legge al nostro esame. Prego la relatrice, onorevole Garavaglia, di illustrarci le risultanze del lavoro svolto dal gruppo informale che ha approfondito l'articolato dei provvedimenti in oggetto.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo informale di lavoro si è principalmente soffermato su quelle parti dei due testi al nostro esame che apparivano inadeguate alla nuova mentalità e alle nuove esigenze della società moderna. Se, infatti, il codice Rocco accettava il concetto che l'onore perduto potesse essere in qualche modo riscattato dall'omicidio e, quindi, in una certa misura, riconosceva un valore a quest'ultimo in tali casi, noi crediamo, dopo oltre mezzo secolo, che una tale concezione logica e filosofica non possa più avere cittadinanza nel nostro codice.

Pertanto, proponendo sin d'ora che venga assunto come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge n. 1699, dico subito che il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno suggerire alla Commissione il mantenimento dell'articolo 1 nel testo approvato dal Senato ed ha fermato soprattutto la sua attenzione sul disposto dell'articolo 2 della medesima proposta di legge relativo all'infanticidio per causa d'onore. Il testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento considera il caso in cui operino alcune circostanze attenuanti che sembrano configurare una minore gravità per l'omicidio di un essere piccolo rispetto a quello di un adulto, per cui il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno considerare questo tipo di infanticidio una fattispecie autonoma, precisando quali siano le circostanze nell'ambito delle quali tale delitto non rivesta i caratteri di gravità propri dell'omicidio, presi in considerazione dall'articolo 575 del codice penale. Per queste ragioni, il gruppo di lavoro, tramite il relatore, ritiene opportuno un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 della proposta di legge n. 1699. Infatti,

se per i casi di infanticidio considerati non venisse individuata una fattispecie di reato autonoma e specifica, l'abrogazione *tout court* dell'articolo 578 del codice penale avrebbe ricondotto al disposto dell'articolo 575 questo tipo di omicidio, per il quale tutte le eventuali attenuanti, anche se cumulate, non sarebbero sufficienti ad eliminare le aggravanti della consanguineità e della discendenza. Invece, proprio per le condizioni particolari nelle quali, in genere, avviene questo tipo di delitto, non è certo possibile infierire sull'autrice, che è per lo più vittima di una serie di circostanze.

Inoltre, non è parso opportuno insistere sul dato psicologico sintetizzabile nell'espressione « infanticidio in stato di alterazione psichica ».

Credo che si possa concordare nel ritenere non generalizzabile il dato dell'alterazione psichica, come se tutte le donne al momento del parto si trovassero in una tale condizione. Chi versa in una effettiva condizione di profondo turbamento ed alterazione psichica (che comunque non può farsi rientrare nell'ambito della seminfermità mentale) è la donna che si trovi al momento del parto in particolari condizioni di abbandono morale e materiale. Queste ultime soltanto, quindi, costituiscono il dato oggettivo su cui il magistrato può indagare per identificare le ragioni che abbiano condotto la madre a compiere un infanticidio, che può essere commesso per lavare una colpa, per salvare l'onore, comunque sempre in una condizione che potremmo definire « di clandestinità ».

Questi sono i motivi per cui abbiamo ritenuto di proporre un testo sostitutivo dell'articolo 2 il quale prevede che: « La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale o morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni ».

La misura della pena è stato un altro argomento sul quale nel gruppo informale di lavoro si è discusso a lungo. Il codice Rocco prevede una pena variante dai tre ai dieci anni, ma in un momento in cui, in perfetta buona fede, vengono portate avanti ideologie di vario genere in difesa della vita, pur tenendo presente che quando la madre uccide lo fa in una condizione di assoluta straordinarietà, è chiaro che la comunità civile, se da una parte deve comprendere le ragioni che hanno spinto la madre ad uccidere, dall'altra deve difendere il più debole, cioè il neonato.

A mio giudizio, va rovesciata la filosofia su cui poggiava il codice Rocco, nel senso che l'onore non rende più l'omicidio un momento eroico da comprendere (ed, infatti, l'entità della pena non è molto elevata).

Il testo approvato dal Senato prevede che la pena non possa essere inferiore ai dieci anni, mentre io ero dell'opinione di stabilire una pena variante dai sei ai dodici anni; si è cercato comunque di raggiungere un accordo, contemperando l'esigenza di punire il delitto e quella di comprendere la situazione della madre. Il risultato è, come ho detto, la proposta di una pena dai quattro ai dodici anni di reclusione, in cui i quattro anni rendono praticamente impunita una minorenne, mentre non sarebbe possibile la fruizione della condizionale nel caso in cui si tratti di una maggiorenne.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge n. 1699.

(*È approvata*).

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli della proposta di legge n. 1699.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la parola: 544.

Identico emendamento hanno presentato gli onorevoli Trantino, Macaluso, Tripodi e Pirolo.

RIZZO. Ho presentato questo emendamento perché nutro delle perplessità circa l'opportunità di abrogare l'articolo 544 del codice penale. Infatti, credo vada tenuto presente che tale articolo prevede che: « Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, (si tratta dei reati di violenza carnale, atti di libidine violenta, ratto e corruzione di minorenne) il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ».

Personalmente ritengo che non sia il caso di abrogare in questa sede tale disposizione, in primo luogo perché sarebbe opportuno cercare in qualche modo di coordinare l'eventuale soppressione di tale norma con la possibilità che la querela presentata possa essere ritirata ed invece sappiamo tutti che in materia di reati che offendono la libertà sessuale la querela non può esserlo; questo, a mio avviso, già rappresenta un elemento a favore della tesi della non soppressione in questa sede dell'articolo 544, anche perché esso non riguarda in modo diretto la causa d'onore.

In secondo luogo, tra le disposizioni del capo I e quelle dell'articolo 530, richiamate nell'articolo 544, è presa in considerazione l'ipotesi delittuosa che vede anche il consenso della vittima, sia per quel che riguarda la violenza carnale, sia per gli atti di libidine, sia ancora per il ratto e la corruzione di minore. Il reato viene egualmente punito – in particolare se la vittima non ha ancora 14 anni con riferimento alla violenza carnale e 16 con riferimento alla corruzione – ma non ci si può certo meravigliare, proprio perché esiste il consenso della vittima, che successivamente l'autore e la vittima medesima contraggano matrimonio. Pertanto, a me pare eccessivo che, nonostante il consenso della donna e soprattutto alla luce del fatto che successivamente l'autore e la presunta vittima contraggono matrimonio, si debba comunque procedere penalmente nei confronti dell'autore del delitto.

Per queste ragioni ho proposto la soppressione dal testo dell'articolo 544; desidero sottolineare ancora una volta, che non credo sia questo il momento e la sede opportuna per la soppressione di tale articolo del codice penale, soppressione che dovrebbe, semmai, essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione di altri istituti, quali la querela ed il consenso della vittima.

Dato per scontato che è importante che scompaiano dal codice penale la rilevanza della causa d'onore ed il matrimonio riparatore, ripeto che è necessario porre attenzione a quei casi in cui il fatto sia stato commesso con il consenso della vittima, per cui il matrimonio non potrebbe più essere definito riparatore. È necessario, cioè, nel momento in cui si abroga l'articolo 544, trovare comunque una formula per quei casi in cui ci sia stato il consenso della vittima del reato. È il caso di ricordare che quando concorre con la violenza carnale presunta – che è perseguibile a querela – un reato perseguibile d'ufficio, come ad esempio la corruzione di minore, anche il primo reato diventa perseguibile d'ufficio, per cui mi chiedo perché non dare rilevanza in questi casi al matrimonio, che certo riparatore non è. Quanto meno andrebbe, allora, riscritta la fattispecie dell'articolo 544, prevedendo che il matrimonio abbia rilevanza come causa estintiva del reato nel caso in cui non venga commessa violenza dall'autore. Se formulassimo in tal modo la fattispecie del citato articolo, credo che non vi sarebbe certamente la permanenza del cosiddetto matrimonio riparatore nel nostro ordinamento giuridico ed eviteremmo di prevedere la punizione nei casi in cui il fatto sia stato commesso con il consenso di entrambe le parti, un consenso che poi determina il matrimonio.

In conclusione, vorrei nuovamente suggerire di rivedere tutta la materia tenuto presente che la querela è irrevocabile, una volta presentata, che i casi puniti nel titolo I del libro IX disciplinano anche ipo-

tesi di reato che prevedono il consenso della persona offesa e che, da ultimo, i reati perseguibili a querela sono perseguibili d'ufficio qualora siano in concorso con un reato di quest'ultimo tipo.

TRANTINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo, analogamente al collega Rizzo, valutato l'opportunità di eliminare la parola « 544 » dal primo articolo della proposta di legge in esame per due considerazioni. Una è di sistematica legislativa, visto che ci sembra improprio che, nell'ambito della materia oggetto di questo provvedimento, si discuta di una fattispecie che, affidata a questo tipo di riforma, significherebbe la megafonizzazione di una contesa privatistica già risolta, quasi un gesto di violenza nei confronti di chi decide di risolvere un fatto di violenza con il matrimonio; ed il legislatore non può punire questo tipo di scelta non strumentale, ma libera, sino a prova contraria. A nostro avviso, quindi, il richiamo all'articolo 544 del codice penale non ha collocazione né logica né eticamente valida nell'ambito delle fattispecie prese in considerazione dall'articolo ora in esame.

La seconda considerazione inerisce al fatto che, in tema di emenda, della materia, il legislatore non ha ancora prodotto un elaborato che non stravolga i diritti sostanziali e non incida sulla volontà, espressa al di fuori e al di sopra della facoltà punitiva dello Stato, dei protagonisti della vicenda stessa.

CASINI. Nell'associarmi all'intervento svolto dal collega Rizzo, debbo sottolineare che l'abrogazione di certe fattispecie si presta a deformazioni che gli operatori della giustizia ben conoscono. È evidente, infatti, che chi è sotto la minaccia del carcere per un fatto che costituisce reato contro la libertà sessuale, può ricorrere, per evitare appunto la pena detentiva, al matrimonio riparatore, senza che ne esistano i necessari presupposti umani. Ma è anche vero – pur se nessuno vuole diminuire il significato negativo degli atti di violenza sessuale, significato negativo che non viene cancellato dal matrimonio – che azioni di questo genere spesso sono collegate, o possono essere collegate, a rapporti non sempre e non necesariamente privi di una carica affettiva, di qualcosa, cioè, che può portare efficacemente al matrimonio. In quest'ultimo caso si crea una situazione in cui diventa assai difficile fare valutazioni oggettive, in quanto entrano in gioco fattori che rendono complicata l'individuazione, dal punto di vista giuridico, delle reali responsabilità delle due controparti. Un modo per superare questo intralcio potrebbe essere quello di prevedere la revocabilità della querela da parte della persona offesa nel caso di un successivo matrimonio.

Non si vuole mettere in dubbio che l'istituto del matrimonio riparatore corrisponda ad una cultura superata, perché funzione del matrimonio non è quella di coprire, con la credibilità sociale, una determinata situazione. Vero è anche che nella formulazione dell'articolo 544 vi è un sottofondo culturale che alla ideologia della causa d'onore si riferisce. Ma altrettanto vero è che non possiamo legiferare per segnali, o preoccupandoci del tipo di impatto che una legge avrà sulla sensibilità comune: il nostro compito non è solo quello di prevedere gli effetti immediati, ma anche quelli futuri di una norma ed è per questo che dobbiamo dare una risposta a situazioni come quelle che ho prospettato.

Non credo d'altra parte che la eliminazione dell'abrogazione dell'articolo 544 significherebbe intaccare la libertà del matrimonio perché tale abrogazione, su altri versanti, coarta quella libertà. Se due persone si vogliono bene, ma hanno avuto un « incidente » sul quale i giudici si devono ancora pronunciare...

ONORATO. Si sposano!

CASINI. È certo che l'intervento giudiziario nella vita di coppia è, in qualsiasi caso, elemento dirompente, ma qui cogliamo il *proprium* della fattispecie che stiamo esaminando: si tratta di un fatto che è anteriore al matrimonio, un fatto non

esterno al rapporto che può legare due persone; il caso di minori e della possibilità di sporgere querela da parte di chi ha la patria potestà anche contro la volontà del minore - querela non revocabile - taglia la testa al toro. È vero, allora, che l'attuale disciplina coarta, ma è anche vero, che l'abrogazione dell'articolo creerebbe altre forme di coartazione. Allora, o seguiamo la linea proposta dall'onorevole Rizzo o prevediamo una modifica dell'articolo 542 del codice penale, nel senso di prevedere non la querela irretrattabile, ma la ipotesi che il matrimonio ne consenta le revoca, almeno per quanto riguarda gli effetti sul coniuge.

RICCI. Il gruppo comunista è favorevole al mantenimento del testo pervenutoci dal Senato. Riteniamo che siano prevalenti, rispetto alle argomentazioni dei colleghi, le considerazioni relative all'esigenza di rimuovere dal nostro codice penale un istituto che può essere considerato di natura feudale, cioè il fatto che attraverso il matrimonio si possa cancellare l'esistenza di un reato. Oggi il legislatore intende considerare un tale fatto come un vero e proprio reato contro la libertà della persona.

Va ricordato che l'abrogazione dell'articolo 544 del codice penale è prevista anche in alcune delle proposte di legge che si occupano dei reati di violenza sessuale, attualmente all'esame di un Comitato ristretto di questa Commissione. Anche in quella sede ci adopereremo affinché venga eliminata dal nostro codice la valvola di sicurezza rappresentata dal matrimonio riparatore, dal momento che il matrimonio deve essere un fatto di libera scelta. È chiaro che, se con l'attuale provvedimento non si provvedesse all'abrogazione del citato articolo, noi riproporremo la questione in sede di discussione del provvedimento di riforma delle norme in tema di violenza sessuale.

TRANTINO. A me sembra che a questo punto la materia di cui stiamo discutendo debba essere oggetto di esame da parte della I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Ricordo al collega Trantino che la I Commissione affari costituzionali ha già espresso il suo parere favorevole sul provvedimento al nostro esame. Nel caso in cui venissero presentati emendamenti che richiedessero un ulteriore parere, mi riserverò di decidere in merito.

ONORATO. L'argomento di cui tratta l'articolo 1 della proposta in esame è talmente importante da richiedere un bilanciamento approfondito delle sue varie implicazioni. Quindi vorrei portare un argomento in più in favore delle osservazioni fatte dal collega Ricci: cosa direbbe il paese se oggi la Camera cancellasse l'abrogazione dell'articolo 544 del codice penale relativo al matrimonio riparatore, che il Senato ha già - con profusione di pubblicità - approvato? Mi chiedo quale riflesso avrebbe sull'opinione pubblica una mancata abrogazione da parte nostra; la mia non è un'argomentazione propagandistica, ma una riflessione doverosa dal momento che ci sono dei notevoli valori in gioco, perché abrogare il matrimonio riparatore significa - in un contesto di rapporti personali caratterizzati dalla violenza - ristabilire la libertà del matrimonio, e questa non è cosa di poco conto: non lo è perché la libertà matrimoniale è un valore che, in un periodo - come quello attuale - di crisi dell'istituto matrimoniale, il legislatore deve cercare di rafforzare. È anche possibile che successivamente ad un rapporto carnale violento sboccino l'affetto e l'amore, però si tratta di sentimenti talmente delicati che, se devono essere sanciti dal matrimonio, occorre siano così forti da superare anche l'applicazione della pena per il reato che è stato commesso.

RIZZO. E se vi è stato consenso?

ONORATO. Vi è un consenso distorto, equiparabile al dissenso, che può aversi quando manca la libertà morale, autentica e vera, della vittima della violenza. Questa è pertanto un'argomentazione tecnicamen-

te infondata. Non ho altro da aggiungere, per il momento.

BOATO. Concordo con le osservazioni dei colleghi Ricci e Onorato, però non condivido l'argomentazione dell'onorevole Onorato sull'eventuale riflesso, nei confronti dell'opinione pubblica, di una nostra decisione contraria rispetto a quelle che ormai sono le aspettative del paese in questa materia.

ONORATO. Mi riferivo a quelli che sono i giusti valori che l'opinione pubblica recepisce.

BOATO. In questo senso sono d'accordo; l'essenziale è che il legislatore sia libero di adottare le scelte che ritiene giuste, senza vincolo alcuno da parte dell'opinione pubblica.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, concordo in pieno sull'opportunità di sopprimere i tre articoli del codice penale in questione e, in via di massima, comprendo anche l'importanza dei problemi sollevati dai colleghi Rizzo e Casini, però, essendo noi di fronte ad un provvedimento tanto giusto quanto tardivo, invito i colleghi a proiettare nel futuro le loro preoccupazioni (nulla ci vieta di tornare in seguito sull'argomento, riprendendo in mano la materia). In questo momento è infatti necessario dare soprattutto un segno di civiltà abrogando quegli articoli del nostro codice penale che, come giustamente un collega ha detto, hanno ancora un carattere feudale. In un secondo tempo approfondiremo i problemi; ora cerchiamo di non ritardare ulteriormente una decisione che modernizza il nostro codice; affrettiamoci, ripeto, a dare un segnale di civiltà.

MACALUSO. In un primo momento avevo pensato di non prendere la parola per non prolungare ulteriormente il dibattito, ma dopo il magistrale intervento dell'onorevole Rizzo e dopo l'intervento dell'amico Trantino, ho ritenuto che su questo argomento sia opportuno che ognuno di noi comunichi agli altri l'esperienza acquisita durante gli anni di attività professionale.

All'Ucciardone, per esempio, c'è un giovane lattoniere, un operaio, che si è innamorato della figlia di un ricchissimo personaggio palermitano di cui, per serietà professionale, non faccio il nome. I due giovani si sono conosciuti perché il ragazzo ha riparato la macchina del padre della ragazza (che è minorenne); il padre della ragazza ha sporto denuncia per violenza carnale, ma i due ragazzi si vogliono bene. Questo esempio è eloquente, qui si tratta della libertà di un giovane operaio, che vuole convolare a nozze per amore e non per altre subdole manovre; è uno di quei casi, quindi, che si potrebbero verificare per i quali l'articolo 544 può rappresentare la soluzione, dando pace e serenità ad una famiglia. In perfetta adesione a quella che è la richiesta espressa da chi, oltre al mio collega Trantino, si è pronunciato per il mantenimento dell'articolo 544, credo di aver contribuito anch'io, con le modeste argomentazioni che ho espresso, a dare una spiegazione dell'esigenza di quella norma e a richiedere, quindi, la soppressione all'articolo 1 della parola « 544 ».

RICCI. Per le ragioni esposte dal collega Onorato e da me, ribadisco che il gruppo comunista aderisce alle conclusioni alle quali è pervenuto il Senato che si è pronunciato in modo perfettamente coerente alla ispirazione di questa legge e sarebbe assai grave, quindi, se la nostra Commissione non fosse dell'intendimento di abrogare l'articolo 544 del codice penale.

Non conosciamo ancora l'orientamento del relatore sull'emendamento presentato; ricordo, però, che ha proposto, per l'articolo 1, il mantenimento del testo del Senato. Ora, nel caso in cui la Commissione fosse dell'idea di rimuovere l'abrogazione dell'articolo 544, riterremmo necessario sviluppare un confronto più ampio e responsabile sulla questione, prendendo, conseguentemente, tutte le iniziative necessarie per la rimessione in aula del provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Casini ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

« All'articolo 542 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

" Nel caso di successivo matrimonio tra l'autore del reato e la persona offesa, la querela è revocabile entro novanta giorni dal matrimonio, ma la remissione non ha effetto nei confronti dei concorrenti " ».

Il collega Casini ha già dato ragione di questo emendamento nel corso del suo precedente intervento.

VIOLANTE. Mi pare che in questo emendamento si leghino insieme due questioni diverse tra loro: quella della estinzione del reato per effetto del matrimonio e quella della remissione della querela. Una volta eliminato il matrimonio riparatore, credo che in sede di approvazione del provvedimento relativo alla violenza sessuale potremmo provvedere circa la querela.

PRESIDENTE. Rimarrebbe un periodo di *vacatio legis*.

VIOLANTE. Credo che la questione sia comunque superabile, dal momento che, ove introducessimo in quella sede diversa disciplina, si dovrebbero prevedere in ogni caso delle norme transitorie, atte a coprire il periodo di *vacatio*.

Comprendo che l'inserimento di un elemento nuovo, quello della remissione della querela, in questo contesto risponde a determinate esigenze, ma esso rappresenta comunque una turbativa in un contesto che risponde ad altra logica. Per questa ragione ritengo opportuno sottolineare, ancora una volta, che altra dovrà essere la sede per risolvere la questione: se le soluzioni che verranno prospettate lo richiederanno, provvederemo – lo ripeto – con norme transitorie. Per il momento, dunque, limitiamoci a risolvere il problema del matrimonio riparatore.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Debbo innanzitutto osservare che è stato riproposto un tema che era già stato trattato in sede di discussione sulle linee generali. Avevo già espresso la mia disponibilità ad accettare l'abrogazione dell'articolo 544 del codice penale in vista della riforma degli articoli del codice penale riguardanti la violenza sessuale. In quel contesto ci sarebbe stata la possibilità di prevedere la rimozione della querela, per cui le preoccupazioni espresse dai colleghi che hanno fatto riferimento a casi concreti sarebbero state eliminate.

Mi rendo conto, per altro, che l'abrogazione *tout court* dell'articolo 544 del codice penale, quando ancora non è stata varata la riforma delle disposizioni riguardanti la violenza sessuale, creerebbe un vuoto di normativa rispetto a quei casi, per pochi che siano, che meritano essi stessi equità. A tale proposito, non si può dimenticare che il legislatore ordina, non lancia messaggi.

In conclusione debbo ripetere quanto avevo già affermato in sede di discussione sulle linee generali, nel senso che quanto proposto per l'articolo 544 del codice penale deve trovarci consenzienti, ma che forse tale materia troverebbe migliore specificazione e precisazione in sede di riforma delle disposizioni riguardanti la violenza sessuale.

Pertanto, esprimere un parere sulle modifiche proposte risulta per me molto difficoltoso in questo momento; mi limito solo ad osservare che dovrebbero essere tenute nel debito conto le osservazioni dei colleghi Rizzo e Casini.

RIZZO. Molti colleghi hanno espresso la loro preoccupazione circa il modo in cui potrebbe essere recepita all'esterno la modifica dell'articolo 1 della proposta di legge nel senso da me indicato.

Per quel che riguarda l'emendamento Casini, dico subito che non ritengo sia accoglibile in quanto non è alla querela che noi dobbiamo, in questo contesto, guardare, ma al consenso della vittima; ritengo quindi anch'io che la sede più opportuna per affrontare questa problematica

sia la discussione del provvedimento in materia di violenza sessuale.

Pertanto, al fine di evitare che il nostro atteggiamento possa essere interpretato in modo distorto dall'opinione pubblica e possa essere giudicato non adeguato all'esigenza di cancellare la rilevanza penale della causa d'onore, ritiro il mio emendamento all'articolo 1, soppressivo della parola « 544 ».

TRANTINO. Le argomentazioni svolte dal collega Rizzo mi convincono sempre più dell'opportunità di mantenere il mio emendamento, identico a quello che egli in questo momento ha dichiarato di ritirare.

Credo, poi, che abbia ragione il collega Violante quando fa osservare che l'emendamento Casini incide sulla sistematica che attiene più al tema della violenza sessuale che a quello della querela. E questo anche per una considerazione: se abbiamo riguardo al consenso, privilegiamo il momento psicologico del reato; se abbiamo riguardo alla querela, privilegiamo quello tecnico-formale, per cui, in ogni caso, lo emendamento Casini avrebbe un carattere stravolgente rispetto al contenuto della proposta di legge in esame.

Mi permetto ancora, insistendo sul mio emendamento soppressivo della parola « 544 », di far considerare che l'abrogazione di tale articolo del codice penale, come è emerso a seguito dell'ampia discussione che lo ha riguardato, approfondendone la portata, indubbiamente penalizza la libertà del consenso e non dà spazio ad un atto civile, non più riparatore, ma di sanatoria di una piaga; e, questo, per un ragionamento in base al quale, una volta che non è più consentito il matrimonio riparatore, si accetta che tra tutte le manifestazioni di volontà individuale quella del minore debba essere sconfitta secondo una logica che non ha ragione di esistere.

CASINI. Insisto sul mio emendamento.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Ripeto, dato che ho sempre preferito dire ciò che penso, di condividere le ragioni che avevano indotto il collega Rizzo a presentare il suo emendamento, che riconduceva all'obiezione già sollevata in sede di discussione generale circa l'opportunità di sopprimere, nel contesto di questa proposta di legge, il richiamo all'articolo 544 del codice penale che, si era detto, rinviava a materia diversa da quella trattata.

Desidero ancora sottolineare che non credo sia una buona ragione di comportamento quella di assecondare le mode: in ogni caso, al fine di non ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento, ritengo sia opportuno approvare il testo dell'articolo 1 così come ci è pervenuto dal Senato.

BOATO. Vorrei far notare alla collega Garavaglia che non si tratta di mode.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Non credo che noi si debba assolutamente tener conto, per prendere delle decisioni di cui siamo convinti, di cosa altri si aspetta da noi.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho già avuto modo di illustrare la posizione del Governo intorno al provvedimento in discussione, per cui non mi dilungherò. Il Governo ritiene che esso abbia una sua organicità che non va alterata: farò, quindi, soltanto qualche osservazione all'articolo 2. Per quel che riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 1, il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Trantino, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Casini, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 578. - (*Circostanza attenuante*). — La pena di cui all'articolo 575 può essere diminuita in misura non eccedente la metà per la madre che ha cagionato la morte del neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando le circostanze di cui all'articolo 62-*bis* abbiano avuto, in relazione alle condizioni di abbandono materiale o morale in cui il parto è avvenuto, incidenza determinante sulla commissione del fatto.

In ogni caso la pena non può essere inferiore ad anni dieci.

Ai concorrenti nel reato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 575 e seguenti ».

Il relatore, onorevole Garavaglia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 2.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 578. - (*Infanticidio*). — La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale o morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto si applica la pena prevista dall'articolo 575 ».

Gli onorevoli Bottari, Fabbri Seroni, Ricci, Salvato e Carpino hanno presentato il seguente subemendamento:

Alla fine del primo comma sostituire le parole: « da quattro a dodici anni », *con le altre*: « da tre a dieci anni ».

BOTTARI. Oramai da anni discutiamo sull'abrogazione della causa d'onore e nel corso di questo lunghissimo *iter*, che mi auguro possa concludersi oggi positivamente, abbiamo sempre affermato il nostro convincimento sulla necessità di abrogare tale causa proprio per l'ideologia che la guidava.

In seno al gruppo informale di lavoro abbiamo lavorato a lungo e faticosamente alla ricerca di un accordo, anche perché la soluzione adottata dal Senato riguardo alla pena, che non dovrebbe essere comunque inferiore ai dieci anni, non è, a nostro parere, accettabile. Innanzi tutto, perché il numero degli infanticidi al momento del parto è notevolmente diminuito nel nostro paese; vi sono solo alcuni e rari casi, dietro ai quali si nascondono grandi drammi (ad esempio, la ragazza scacciata di casa che partorisce da sola in un posto qualunque). È, quindi, necessario trovare una soluzione sodisfacente anche per questi rari casi cui ho fatto cenno.

Sono d'accordo con la collega Garavaglia quando afferma che è necessario cambiare la filosofia su cui fino ad oggi si è retto il reato di infanticidio al momento del parto, con un'altra che faccia compiere alla nostra legislazione un notevole passo in avanti anche senza portarla ai livelli raggiunti dagli altri paesi europei. Questi ultimi, infatti, hanno affrontato questi argomenti con estrema attenzione e sono pervenuti a soluzioni magari diverse tra loro, ma tutte ipotizzanti un reato autonomo rispetto all'omicidio, in considerazione delle condizioni drammatiche nelle quali ha luogo la gravidanza nei casi considerati.

Siamo, quindi, d'accordo con la relatrice quando sostiene che l'aver smantellato l'ideologia sottostante all'infanticidio per causa d'onore e l'aver limitato ad alcune situazioni particolari un diverso atteggiamento della giustizia, rappresenti un fatto sostanzialmente positivo ed una soluzione accettabile.

Per quel che riguarda però le motivazioni addotte per determinare l'entità della pena, non siamo d'accordo con quanto previsto dall'emendamento della relatrice interamente sostitutivo dell'articolo 2; per

questa ragione abbiamo ritenuto opportuno presentare il subemendamento letto poc'anzi dal presidente che mira a ridurre la pena, con una previsione di punibilità da tre a dieci anni, anziché da quattro a dodici anni. Infatti, se intendiamo modificare, in senso positivo, il codice penale, smantellando ideologie arretrate, non possiamo fare a meno di individuare una *ratio* nuova e diversa nella considerazione di questa fattispecie, che serva da guida anche nella definizione della misura della pena; non possiamo, quindi, proprio alla luce di questa nuova *ratio*, che considera la madre che commette l'infanticidio essa stessa una vittima, prevedere la comminazione di una pena superiore a quella già prevista dal codice Rocco. Questo risulterebbe grave e strano agli occhi dell'opinione pubblica, che non comprenderebbe più quale sia la linea da noi seguita: se di carattere meramente punitivo oppure - come io ritengo giusto - di attenta considerazione delle situazioni socio-ambientali in cui vive la madre che commette questo tipo di reato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trantino, Macaluso, Tripodi e Pirolo hanno presentato il seguente subemendamento:

Nel primo comma sostituire le parole: « da quattro a dodici anni », *con le altre*: « da cinque a dodici anni ».

TRANTINO. A nostro parere, l'approvazione di un articolo di legge che preveda l'inciso « determinato da condizioni di abbandono materiale o morale », avrebbe una portata stravolgente, in quanto aprirebbe una breccia nel diritto sostanziale; infatti l'alterazione dovuta a stati emotivi, la cui rilevanza è esclusa dall'articolo 90 del codice penale, viene introdotta clandestinamente nel diritto penale con l'emendamento del relatore.

Per quanto riguarda l'entità della pena, voglio utilizzare le argomentazioni della collega Bottari per mettere in rilievo che, pur non avendo più il reato di cui ci stiamo occupando una ricorrenza allarmante, può essere consumato da chi, per età, è passibile di godere dei benefici previsti dal codice, mentre dovrebbe essere punito con maggiore rigore.

Infatti, mentre la pena prevista di quattro anni non consentirebbe la sospensione condizionale della pena per i soggetti adulti, perché le attenuanti compatibili con la fattispecie (le generiche) non porterebbero la pena al di sotto dei due anni, nel caso di minori, avremmo la possibilità di sospensione condizionale della pena, a fronte di un omicidio, perché così è stato qualificato il reato di cui stiamo discutendo.

Se da una parte quindi si è respinta la proposta di mantenere in vigore l'articolo 544 del codice penale, in un paese dove facilmente si va in galera, dall'altra, stranamente, di fronte ad un omicidio tutti questi « offendicola » vengono meno e si arriva a mutare la natura del fatto, perché ci sono, si dice, condizioni di abbandono materiale e morale. È questa una contraddizione che non fa onore al legislatore, per cui il nostro gruppo insiste sul subemendamento proposto, il quale prevede la possibilità che chi sopprime la più innocente delle vite umane sia considerato passibile di una sanzione adeguata.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha presentato i seguenti subemendamenti:

All'inizio dell'articolo 2 sostituire le parole: « L'articolo 578 del codice penale », *con le altre*: « Il primo comma dell'articolo 578 del codice penale ».

Al primo comma, sostituire le parole « da quattro a dodici anni », *con le altre*: « da tre a dieci anni ».

Sopprimere il secondo comma.

BOATO. Voglio premettere che se i colleghi molto più esperti di me in tale materia potranno fornirmi sufficienti chiarimenti, sono disposto a ritirare i subemendamenti che ho presentato.

Il primo comma dell'articolo 578 del codice penale così recita: « Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre a dieci anni », mentre il secondo così dispone: « Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel fatto al solo scopo di favorire talune delle persone indicate nella disposizione precedente. In ogni caso, a coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore a dieci anni ».

A me sembra che vi sia una certa contraddizione fra i due commi; era stata quindi prevista, dal legislatore precedente, un'ipotesi intermedia che non vedo per quale motivo dovrebbe essere cancellata, come non trovo giustificazione al fatto di elevare la pena a dodici anni, per cui propongo che essa sia compresa tra i tre e i dieci anni.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti subemendamenti:

Al primo comma sostituire la parola « madre » *con la parola* « donna »;

Al primo comma sostituire le parole « con la reclusione da quattro a dodici anni » *con le altre* « con la pena della reclusione da quindici a ventuno anni »;

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61 del codice penale ».

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Nel rispetto dell'armonia e della logica interna del provvedimento che stiamo varando, non possiamo non adottare una pena rigida e severa, che però tenga conto della situazione effettiva nella quale operiamo. Siccome conosciamo quale sarà il risultato finale per quanto riguarda l'erogazione effettiva della pena, sappiamo anche che, se si eliminassero tutte le aggravanti di cui all'articolo 61 del codice penale, in realtà la pena erogata dal giudice – nel momento in cui se ne stabilisse la durata dai quindici ai ventuno anni – verrebbe ad ammontare di fatto a 5-6 anni in media (che mi sembra una durata di pena giusta per delitti di questo tipo). D'altra parte, prevedere un periodo di pena da tre a dieci anni significa rendere praticamente inapplicabile la pena stessa, e ciò mi sembra in contrasto con lo spirito della norma. Inoltre c'è il problema del trattamento dei concorrenti che non può essere rinviato a norme che non riguardino questo reato, perché allora il carattere di incostituzionalità di una tale disposizione sarebbe evidente; il Senato ha tralasciato a questo proposito qualsiasi specificazione, lasciando i giudici alle prese con il ventaglio di indicazioni che la normativa al riguardo offre loro.

Stando così le cose, mi sembra che la eliminazione delle aggravanti di cui all'articolo 61 del codice penale possa rappresentare, di per sé, un elemento di equilibrio.

PRESIDENTE. L'onorevole Pennacchini ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore:

Sostituire il secondo comma con il secondo e terzo comma dell'articolo 578 del codice penale e sostituire al secondo comma dell'articolo 578 le parole: « non inferiori a dieci anni » *con le altre*: « non inferiori a 21 anni ».

PENNACCHINI. Le considerazioni del collega Boato, ed in parte anche quelle del rappresentante del Governo, mi inducono a compiere osservazioni che sono più di ordine sistematico che di merito.

Mi sembra di aver capito, dalla relazione sul provvedimento, che nel caso in esame si vuole prevedere una fattispecie autonoma di reato per quanto riguarda l'infanticidio, seguendo in questo, del resto, il vecchio codice che prevedeva l'infanticidio per causa d'onore.

Leggendo però l'ultimo comma dell'articolo 2 si rimane interdetti se lo si rapporta ai princìpi ed alla stessa sistematica del codice penale, che, agli articoli 110 e seguenti, prevede sempre e solo il caso di concorso nel medesimo reato; mentre qui si prevede una sorta di concorso in reato diverso, per cui al momento di applicare la norma si potrà creare confusione e incertezza su quale sia l'articolo da applicare, se il 110, il 112 o il 114 del codice penale.

Il vecchio codice aveva seguito una linea di tutta coerenza prevedendo un reato principale, un concorso per le persone che avessero agito al solo scopo di favorire il responsabile del reato ed eventuali aggravanti per le altre persone, che non avevano quello scopo. E in questo, prescindendo dall'ammontare della pena, a me pare assai logico il subemendamento Boato, perché segue rigidamente quella linea, quella, cioè, dell'aggancio del trattamento dei concorrenti all'unico reato al quale si possa agganciare. In questa logica altrettanto positivo è il subemendamento del Governo perché non fa altro che prevedere una sistematica che ripete quella del vecchio articolo 578 del codice penale, in linea con una normale e logica impostazione d'ordine sistematico e costituzionale.

Premesso quindi che sulla misura della pena sono più vicino alle posizioni espresse dal Governo che non a quelle del gruppo comunista perché l'intendimento, se non vado errato, era quello di rendere più rigida la normativa del codice per i casi d'infanticidio, l'alternativa che ci è sottoposta è questa: accettare la logica prevista dal subemendamento Boato e da quello del Governo o regolare questa fattispecie come una nuova fattispecie criminosa, specificando che ai concorrenti verranno applicate le pene previste per essa. Prevedere una figura autonoma di reato è cosa che non ritengo accettabile. Non contesto il diritto del legislatore di prevedere per i concorrenti pene superiori rispetto a quelle previste per l'agente principale; contesto l'opportunità, nel rispetto di una coerenza sistematica, di prevedere per i concorrenti le stesse pene stabilite per altri tipi di reato.

Se vogliamo determinare correttamente la misura della pena, è meglio fare riferimento piuttosto che all'articolo 575, al massimo della pena previsto da questo articolo, cioè ventuno anni di reclusione.

Sempre per motivi di sistematica legislativa, quando prevediamo un determinato reato (in questo caso quello previsto dal nuovo articolo 578), credo dobbiamo distinguere fra i concorrenti: fra coloro che concorrono allo scopo di favorire le persone indicate in quel determinato articolo, nel caso specifico la donna che è in particolari condizioni di abbandono materiale e morale, e coloro che concorrono con altri scopi. Ora, per i primi, si tratta di concorso in omicidio puro e semplice e, quindi, la pena non può essere inferiore ai ventuno anni di reclusione; per gli altri, in considerazione, appunto, delle particolari condizioni in cui avviene il fatto, mi sembra si debba seguire la regola generale che vale per il concorso nel reato, per cui il concorrente soggiace alla stessa pena prevista per l'agente principale.

In altri termini, chi concorre allo scopo di favorire chi ha commesso il reato in condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è soggetto alle stesse pene previste per l'agente principale; mentre coloro che concorrono per altri scopi soggiacciono alle pene previste per il reato di omicidio.

Penso di avere così specificato meglio il senso del mio subemendamento.

CASINI. Non vorrei apparire eccessivamente contraddittorio rispetto agli orientamenti espressi dal mio gruppo, ma se l'intedimento del nostro lavoro è quello di varare una legge adeguata, devo dire che, tendenzialmente, non sono contrario alla logica dell'emendamento del relatore, richiamandomi a quanto già detto in sede di discussione generale.

Ritengo che in questo caso dobbiamo riuscire a contemperare la gravità oggettiva del fatto, che ognuno è in grado di ravvisare, con la situazione soggettiva di

chi vive questa tragedia, che chi ha esperienza delle aule giudiziarie ha toccato tante volte con mano. Una madre che sopprime il figlio dopo o durante il parto compie un atto tra i più gravi, ma non c'è dubbio che è specifica la situazione emotiva in cui l'episodio avviene e non tenerne conto significherebbe fare della pura astrazione. Personalmente, in tutti i casi d'infanticidio nei quali mi sono trovato a svolgere le mie funzioni ho sempre avvertito l'esigenza, per un doveroso senso di giustizia, di trattare la madre con singolare clemenza, proprio considerando dirompente quella specifica situazione soggettiva. Direi, quindi, che in linea generale la parificazione oggettiva all'omicidio *sic et simpliciter* corrisponderebbe ad una rigidità normativa che, personalmente, non accetto.

Ciò premesso, ritengo che la nostra preoccupazione, al momento, dovrebbe essere quella di rivedere l'articolo 2 secondo la logica generale della eliminazione dal contesto del codice della causa d'onore che, se in sé non deve avere più diritto d'ingresso nel nostro ordinamento, non può farci dimenticare, però, la situazione d'angoscia che in molti casi è presente e a volte, per ragioni persino inimmaginabili, può andare ben oltre la stessa causa d'onore. Ricordo, ad esempio, l'episodio di una madre che annegò il figlio e che dal tribunale di Firenze fu assolta con uno sforzo che gli stretti termini di legge non avrebbero, forse, consentito. Quindi, terremmo conto della realtà se, eliminando la causa d'onore dal codice, descrivessimo la fattispecie di cui discutiamo in modo più ampio. D'altra parte, devo dire che tendenzialmente, e senza farne una questione di fondo, troverei giusto che le pene previste dal codice Rocco per questo tipo di reato fossero ritoccate nel senso di aumentarle e ciò proprio nella logica di voler escludere la causa d'onore: la singolare mitezza del codice Rocco nasce, infatti, da una considerazione eccessiva della causa d'onore.

Per quanto riguarda la questione di costituzionalità alla quale hanno fatto riferimento il Governo ed il collega Pennacchini, ritengo che potremo valutare se, tecnicamente, sia preferibile la utilizzazione della diminuente o il ricorso al titolo autonomo di reato, ma nell'uno o nell'altro caso la sostanza non cambierebbe. È normale che la criminosità di un fatto sia valutata dal punto di vista del dato sia oggettivo sia soggettivo e, in tal senso, esempi nella nostra legislazione ve ne sono in grande quantità. Non credo perciò che il prevedere un titolo autonomo di reato in questi casi potrebbe significare violare il dettato costituzionale. Comunque, se questa fosse la questione, potremo far richiamo all'attenuante. Ritengo, però, che si possano trovare nel nostro ordinamento figure autonome di reato collegate alla situazione soggettiva di chi commette il reato stesso.

PENNACCHINI. La mia osservazione riguardava i concorrenti.

CASINI. Se quello che vogliamo valorizzare, a mio avviso in aderenza con la realtà, è il dato soggettivo, è chiaro che esso è diverso per la madre e per i concorrenti nel reato. Non ritengo, pertanto, che su questo punto possano essere sollevate riserve di carattere costituzionale; in ogni caso, ripeto, tali riserve potrebbero essere superate o attraverso il ricorso all'attenuante o chiedendo nuovamente un parere alla I Commissione affari costituzionali.

RICCI. Pur ripromettendomi di non ripetere le argomentazioni della collega Bottari in ordine all'orientamento del gruppo comunista sull'articolo 2 del progetto di legge in esame, vorrei comunque sottolineare che sono pienamente d'accordo sulla formulazione proposta dal relatore quanto alla struttura del reato, nel senso che il fine precipuo che ci si propone con questo progetto di legge – lo ricordo soprattutto all'onorevole Pennacchini – è quello della rimozione della causa d'onore dal nostro ordinamento.

Il fatto, però, di rimuovere la causa d'onore in modo che a me pare corretto, significa che un fatto assolutamente aber-

rante ed eccezionale, come la soppressione, da parte della madre, del prodotto del concepimento durante o immediatamente dopo il parto – mi preme sottolineare la tremenda aberrazione di un fatto compiuto ad onta di uno degli istituti fondamentali, quello della maternità –, può essere spiegato solo in relazione a condizioni di estremo turbamento. Apprezzo, sotto questo profilo, le osservazioni che, anche alla luce di un'esperienza pratica di aule giudiziarie, sono state svolte dal collega Casini.

Non possiamo evidentemente configurare un fatto di tal genere come un normale omicidio o punirlo con una pena che comunque si avvicina a quella prevista per il normale omicidio.

Pertanto, il nostro gruppo è dell'idea di mantenere la pena stabilita dal codice Rocco nel limite da tre a dieci anni, rilevando che l'incidenza delle condizioni di abbandono materiale e morale per la donna che compie un reato così aberrante è talmente vasta, talmente importante, dà luogo a tali tragedie che veramente non si ravvisano le ragioni per un aumento della pena che fu stabilita dal codice Rocco, sia pure in un'ottica e per motivazioni diverse.

Riteniamo, in conclusione, che non debba essere accolto né quanto è stato proposto dal Governo, che, a nostro avviso, è addirittura aberrante, né quanto ha proposto il relatore in ordine all'aumento della pena rispetto a quanto già disposto dal codice Rocco.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il testo trasmesso dal Senato, varato all'unanimità, è ancora più aberrante!

RICCI. Questo ramo del Parlamento dispone di un'autonomia di valutazione dalla quale può anche emergere un atteggiamento critico nei confronti delle soluzioni adottate dal Senato.

Per tornare ora all'argomento del mio intervento, vorrei nuovamente sottolineare come l'incidenza della condizione di abbandono materiale e morale della donna nel caso dell'infanticidio non debba essere considerata inferiore rispetto a quanto, per tale reato, pesava la causa d'onore nella legislazione precedente; sono proprio condizioni di tal genere a consigliare di non inasprire la pena.

Per venire ora ad un altro problema che è stato trattato nel corso della discussione, vorrei sottolineare che quanto è proposto nell'emendamento del relatore in merito al trattamento dei concorrenti non ha, a mio avviso, alcun carattere di incostituzionalità, nemmeno potenziale. Non per nulla la formulazione suggerita dal relatore parla di concorrenti nel fatto, non di concorrenti nel reato e nulla vieta che i concorrenti in un determinato fatto possano subire un trattamento diverso rispetto a coloro che sono direttamente protagonisti del fatto stesso. Del resto, sotto questo profilo, si recupera quanto disposto dall'articolo 578 del codice penale che ai concorrenti riserva un trattamento diverso a seconda se il loro comportamento sia stato diretto a favorire la donna o ad altro scopo. Quanto poi a vedere in dettaglio in cosa consista questa differenza, credo sia estremamente difficoltoso.

Al fine di evitare, comunque, che possano crearsi equivoci interpretativi in merito ai limiti di pena così come stabiliti nei primi due commi dell'articolo citato, sia per quanto riguarda la madre, sia per ciò che concerne i concorrenti ed anche per non ingenerare divari eccessivi di trattamento penale tra costoro, ritengo opportuno proporre l'aggiunta di un altro comma che dovrebbe essere del seguente tenore: « Non si applicano le aggravanti previste dall'articolo 61 e dagli articoli 576 e seguenti », in modo che risulti chiaro che ai concorrenti si applica la pena prevista dall'articolo 575, ma non le aggravanti, che potrebbero teoricamente portare la pena al limite dell'ergastolo, il che creerebbe una forte forbice tra il trattamento riservato alla madre e quello riservato ai concorrenti.

PRESIDENTE. Pertanto, gli onorevoli Ricci, Martorelli e Bottari hanno presen-

tato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Non si applicano le aggravanti previste dall'articolo 61 e dagli articoli 576 e seguenti del codice penale ».

ONORATO. Pur sottolineando di nutrire alcune perplessità di ordine generale, vorrei fare una riflessione di carattere tecnico. Il presupposto dal quale partiamo è che la condizione personale della donna richieda una valutazione specifica, come ha sottolineato il collega Casini, nel trattamento dell'infanticidio.

Mi preme precisare che, se costruiamo l'infanticidio come reato autonomo ed applichiamio ai concorrenti le pene previste per l'omicidio, sorge un problema di coordinamento con l'articolo 117 del codice penale, inerente al « Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti ». Esso recita: « Se, per le condizioni o le qualità del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso – e questo è il caso dell'infanticidio – muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato ». Pertanto, nel caso in cui configurassimo come autonomo il reato di infanticidio prevedendo per i concorrenti pene diverse da quella dell'attore, introdurremmo una deroga al principio contenuto nel citato articolo 117.

Questo problema di coordinamento non sussisterebbe ove costruissimo la figura dell'infanticidio come circostanza attenuante; in questo caso, infatti, si dovrebbe far riferimento all'articolo 118 del codice penale che si riferisce alla valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti e valuta le circostanze soggettive solo guardando alla persona cui si riferiscono; in altri termini, il rapporto madre-figlio sarebbe valutato solo a favore della madre e non dei concorrenti.

Si tratta, comunque, di una considerazione di carattere tecnico che affido alla riflessione dei colleghi; resta fermo, in ogni caso, che nutro anche delle perplessità nel merito.

FABBRI SERONI. In premessa desidero sottolineare che molti sono i punti sui quali siamo tutti d'accordo; ciò non toglie che ci troviamo di fronte ad un fatto estremamente grave. Il codice Rocco prevedeva un'attenuante per l'infanticidio, ponendola sotto la specie « causa d'onore ». La Commissione tutta concorda sulla necessità di abolire questa figura; tale abolizione, indubbiamente, rappresenta un dato di grande importanza educativa sul quale tornerò successivamente. Sappiamo anche, però – e lo ricordava il collega Casini – che la donna che commette tale reato si trova nella stretta di condizioni drammatiche e di una tale realtà non possiamo non farci carico. Si tratta di condizioni della più diversa natura che configurano tutte e in ogni caso circostanze di abbandono materiale e morale.

A questo punto, non riesco proprio a capire perché, partendo da questa premessa e riconoscendo l'esistenza di una realtà di questo genere, si debba pensare di aggravare la pena già prevista dal codice Rocco.

Il collega Casini diceva che dobbiamo dare un segno; ma quale ? Forse il segno che per noi vale di più, come attenuante, la ragione d'onore – che è un pregiudizio da distruggere – che non le ragioni connesse ad uno stato di abbandono ? Credo non possa esserci dubbio che queste ultime, in quanto attenuanti, debbono avere per il legislatore moderno un valore maggiore che non quello che poteva o potrebbe ancora avere una cosa che altro non è – e lo ripeto – che un pregiudizio. Pertanto, dobbiamo dare un segno diametralmente opposto: altrimenti non facciamo altro che riconoscere alla causa d'onore un peso diverso e più rilevante rispetto all'abbandono materiale e morale.

Per queste ragioni non concordo sulla proposta di aumentare la misura della pena per l'infanticidio, non tanto per motivi di ordine pratico, ma proprio per il tipo di segnale che daremmo, a meno che non si vogliano adombrare sospetti di ipocrisia.

Desidero, comunque, soffermarmi ancora un attimo sull'argomento: stiamo discutendo un provvedimento di alto valore morale e non dobbiamo farci condizionare dal fatto che esso può riguardare soltanto poche persone; infatti l'importanza di un intervento legislativo di questo genere non è determinata dal numero di soggetti che esso coinvolge. In altri termini, si tratta di un provvedimento che potrà essere accolto positivamente dalla donna – e intendo dalla donna in generale e non da quella che si trovi a commettere un determinato reato – perché inerisce direttamente ai criteri con i quali essa viene considerata all'interno della società. Si tratta, infatti, di un provvedimento civile che viene incontro ad aspirazioni, di diversa natura, della donna ed intacca alcune delle condizioni in cui essa è costretta a vivere.

Anche per queste ragioni di carattere più generale non credo sia possibile scegliere la strada dell'aggravamento della pena: ciò potrebbe essere commentato allo esterno osservando che il Parlamento vuol sì rinnovare la legislazione penale nelle parti inaccettabili, ma poi prevede pene superiori a quelle già previste dal codice fascista.

Non voglio entrare, poi, nel merito della scandalosa proposta del Governo che è offensiva non solo a causa della misura della pena proposta, ma anche perché vuole sostituire il termine « madre » con l'altro « donna »; sostituzione che denuncia con chiarezza che, quanto meno, il Governo non ha le idee molto chiare sull'argomento: noi intendiamo qui parlare esclusivamente della madre e non di una generica donna. Altrimenti qualsiasi donna che compia un infanticidio, anche se non verso suo figlio...

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ma nella legge sulla parità abbiamo sempre parlato di donna.

FABBRI SERONI. Qui, però, si tratta specificamente della madre.

Rinnovo quindi l'invito, specie rispetto al subemendamento presentato dal Governo, ma prescindendo dal suo contenuto che trovo strano ed anomalo anche rispetto al brutto testo licenziato dal Senato, a riflettere se non sia più coerente con il discorso che stiamo portando avanti, il fatto di mantenere la pena prevista dal codice Rocco, anziché prevederne l'aumento.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Desidero dare soltanto un chiarimento alla collega Fabbri Seroni. Scusate la presunzione, ma forse non è stata compresa la *ratio* del subemendamento del Governo, che, anche tenuto conto della scelta unanime operata dal Senato, non mi pare possa essere considerato particolarmente scandaloso.

Il codice Rocco prevedeva la causa di onore e in relazione ad essa determinava una sorta di impunità per certi reati che oggi non ha più senso. Nel tentativo di abolire la causa d'onore, si era chiesta la pura e semplice soppressione degli articoli del codice che se ne occupavano: anche questo ha una sua logica e porta alcune conseguenze. Abolendo la causa d'onore come elemento specifico che garantisce una sorta di impunità, dobbiamo farci carico del problema delle attenuanti che si propone: proprio da qui è nata la discussione al Senato fra chi proponeva il ricorso ad una fattispecie autonoma e chi proponeva la configurazione di specifiche attenuanti.

La tesi che è prevalsa lascia meno discrezionalità al giudice e determina una fattispecie con un ambito abbastanza vasto ed impreciso. Nel momento in cui maturiamo certi convincimenti, lei, onorevole Fabbri Seroni, può avere ragione, ma sotto un altro punto di vista: eliminare la causa d'onore significa, infatti, far ricadere tutte le fattispecie connesse nell'omicidio.

Vogliamo farci carico di situazioni drammatiche e disperate, ma dobbiamo anche porci una domanda: vogliamo o non vogliamo punire questi reati ? Se vogliamo farlo, non deve impressionare una pena edittale di quindici anni, considerando che l'eliminazione delle aggravanti por-

ta al massimo a cinque o sei anni di pena effettiva.

La scelta del Governo è nel senso di dover punire chi commette un delitto di questo tipo, sia pure con le attenuanti previste.

FABBRI SERONI. Perché l'attenuante dei motivi d'onore viene considerata più consistente rispetto a quella soggettiva delle condizioni di abbandono materiale e morale che, fra l'altro, sono facilmente riscontrabili ?

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Proprio perché eliminiamo la causa d'onore.

VIOLANTE. Come spesso accade in questo tipo di discussioni, a me sembra che abbiamo perso di vista il punto di partenza e cioè la differenza tra l'articolo 578 del codice penale e il nuovo articolo 578 che si propone, il quale prevede non solo l'abolizione della causa d'onore, ma anche la riduzione dei soggetti cui è applicata la pena, che è a sua volta ridotta rispetto a quella prevista per il reato di omicidio.

L'articolo 578 stabilisce che « Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre a dieci anni ». Quindi, si ipotizza la solidarietà tra gli autori del reato. Nel comma successivo dello stesso articolo 578 la madre viene parificata a tutti quelli che cooperano con lei, purché siano legati dalla causa d'onore.

Vorrei anche ricordare che la causa d'onore copre, nella interpretazione giurisprudenziale, la casistica che è ora inserita nell'ambito dell'articolo 578, e cioè le condizioni di abbandono materiale e morale; oggi la causa d'onore si applica ad un ambito molto più vasto, tanto è vero che non ci sono quasi fattispecie non coperte dall'articolo 578. Quindi, se da un lato stabiliamo ora una sanzione ridotta e le condizioni che legittimano la riduzione, dall'altro non possiamo prevedere un aumento della pena. Riterrei illogico restringere, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, l'operatività della fattispecie, e poi accompagnare ad essa sanzioni più pesanti.

Anche in ordine al problema dei concorrenti mi sembra giusto evitare la divaricazione rappresentata dalla pena dell'ergastolo da un lato (in mancanza d'altro sarebbe questa la pena applicabile, per esempio, alla nonna che uccide il discendente) e da una pena irrisoria (due anni) dall'altro, ipotizzando invece una pena media della durata di circa nove anni.

GITTI. Mi pare che il testo giuntoci dal Senato abbia provocato una generale insoddisfazione, insoddisfazione che del resto si evince anche dal testo dell'emendamento all'articolo 2, elaborato dal gruppo di lavoro e presentato dal relatore. Tuttavia, ascoltando il dibattito mi è sembrato che, in realtà, le divergenze siano meno acute di quanto in un primo momento poteva sembrare, mentre dal punto di vista tecnico permangono problemi effettivamente complessi e delicati. Per quanto riguarda i concorrenti, per esempio, la norma che ci apprestiamo a varare deve essere attentamente considerata anche dal punto di vista della sua costituzionalità.

Stando così le cose, e soprattutto in considerazione dell'opportunità di procedere in maniera possibilmente concordata alla elaborazione di eventuali modifiche (molti degli emendamenti proposti tendono a raggiungere gli stessi obiettivi, sia pure in modo diverso), propongo un breve aggiornamento del dibattito che consenta un approfondimento della complessa materia.

RICCI. Ricollegandomi all'intervento del collega Violante, desidero dichiarare la nostra disponibilità ad adottare una formulazione che specifichi l'entità della pena, laddove invece nel testo genericamente si parla delle pene previste dall'articolo 575, non dovendosi configurare un reato di carattere diverso per i concorrenti, bensì una pena diversa per lo stesso reato. Se si ritiene, pertanto, che l'attuale dizione

possa originare degli equivoci, siamo disposti a modificarla, ripeto, indicando direttamente la pena, salvo, naturalmente, vedere quale essa debba essere, perché il problema è senz'altro delicato e dovremo prenderlo in considerazione nella breve sospensione dei lavori cui la Commissione sembra indirizzata.

Mi dichiaro invece decisamente contrario all'ipotesi di distinguere in due fasce i concorrenti, quelli che agiscono per favorire e quelli che non agiscono per favorire, perché persino alla luce del codice Rocco questa distinzione era considerata teorica, non esistendo nella realtà il concorrente che agisce senza con questo voler favorire l'azione della donna, senza volerla aiutare nella sua particolare situazione.

Dal momento che i problemi emersi non sono poi così complessi, riterrei più opportuna una breve sospensione per poi proseguire nella discussione, anziché un rinvio del dibattito, come proposto dal collega Gitti.

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario, ma temo che una breve sospensione non sia sufficiente per arrivare ad una chiarificazione delle questioni controverse. Riterrei più opportuno un rinvio alla prossima settimana.

RICCI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pertanto, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO